



**CORPO POLIZIA LOCALE
SAN GREGORIO DI CATANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA**

Reparto Operativo di Polizia Giudiziaria ed Edilizia

Servizio di controllo del territorio in materia di protezione civile

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 9 DEL 25/05/2017

INTERVENTI VOLTI A PREVENIRE, FRONTEGGIARE E CONTRASTARE IL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA PER IL PERIODO INERENTE L'ESTATE 2017.

**IL SINDACO
QUALE AUTORITÀ COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992, n. 225 e ss.mm.ii.,**

Considerato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte, abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Ritenuto necessario, nell'approssimarsi di tale stagione, predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

Stante che il Comune di San Gregorio di Catania registra annualmente nel periodo estivo particolari condizioni meteorologiche climatiche ambientali sfavorevoli, derivanti dalle alte temperature;

Viste

- la Legge 24/02/1992, n. 225 (*"Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile"*) aggiornato con il Decreto Legge 14/08/2013, n. 93 convertito in Legge 15/10/2013, n. 119, ed in particolare l'art. 15 ai sensi del quale il Sindaco è Autorità comunale di Protezione Civile, così come integrata dalla legge n. 100 del 12/07/2012 (*"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"*);
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112 (*"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I delle Legge 15/03/1997, n. 59"*);
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (*"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*) ed in particolare l'art. 54, ai sensi del quale al Sindaco vengono attribuite funzioni di competenza statale;
- la Legge 21/11/2000, n. 353 (*"Legge quadro in materia di incendi boschivi"*);
- il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (*"Norme in materia ambientale"*) e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/28/2007, n. 3606 (*"Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territorio delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione"*);
- il Decreto Legge 24/06/2014, n. 91 (*"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica ed universitaria, il rilancio dello sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*) convertito, con modificazioni, in Legge 11/08/2014, n. 116;

- Il Codice Penale approvato con Regio Decreto 19/10/1930, n. 1398 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 449 (*"Delitti colposi di danno"*) e l'art. 650 (*"Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità"*);
- il T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 e ss.mm.ii, ed in particolare l'art. 59;
- la Legge regionale 11/12/1991 n. 48 (*"Provvedimenti in tema di autonomie locali"*) e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 06/04/1996 n. 16 (*"Riordino della legislatura in materia forestale e di tutela della vegetazione"*) e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 39, l'art. 40 e l'art. 41;
- la Legge regionale 01/09/1998, n. 14 (*"Norme in materia di protezione civile"*) e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 06/04/1996, n. 16 (*"Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione"*) e ss.mm.ii.;
- la Circolare della Presidenza della Regione Siciliana del 14/01/2008, pubblicata sulla G.U.R.S., parte prima, al n. 10 del 29/02/2008 (*"Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 – Attività di prevenzione incendi – Pianificazione comunale speditivi di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione provinciale"*);
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 04/06/2008, n. 297 (*"Fuochi controllati in agricoltura – Art. 40 commi 1 e 2 legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, integrata e modificata dalla legge regionale del 14 aprile 2006 n. 14"*);
- la nota prot. n. 16924 del 13/05/2011 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente-Corpo Forestale della Regione Siciliana (*"Prevenzione incendi e ordinanze sindacali. Direttive"*);
- il Regolamento comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura. Art. 40, comma 1, Legge regionale 6/04/1996, n. 16 e ss.mm.ii.. Decreto Presidente Regione Siciliana n. 4/6/2008, n. 297;

ORDINA

Art. 1. Obblighi e divieti

E' fatto obbligo, ai proprietari e/o conduttori di aree incolte o in stato di abbandono o in precario stato di manutenzione, ricadenti in zone boscate, erborate, cespugliate o prettamente agricole, ovvero costituenti pertinenze di villette, stabili o condomini, od anche sede di cantieri edili attivi e/o in corso di attivazione, di provvedere, **entro il 14 giugno 2017**, e nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 2,

- a) alla ripulitura di tali aree da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione;
 - b) allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
 - c) alla recinzione (ove assente o carente) in corrispondenza dei confini fronteggianti vie, strade e piazze aperte al pubblico passaggio;
 - d) al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale;
- nonché ad assicurare in tali aree, **fino al 15 ottobre 2017**, (salve proroghe di cui al successivo art. 10) il mantenimento delle condizioni atte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea, sia l'immissione di rifiuti di qualsiasi tipo.

E' vietato, nel periodo nel periodo dal **15 giugno al 15 ottobre 2017** (salve le proroghe di cui al successivo art. 10), accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, erborate o cespugliate, lungo le strade, in tutte le aree sopra indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.

Nel suddetto periodo è fatto altresì obbligo, ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi per uso domestico e non, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

Art. 2. Modalità esecutive degli interventi - Ammonimenti

a) Pulitura delle aree – Viali parafuoco

Gli interventi di pulitura devono essere estesi, in genere, a tutta l'area interessata, compresi eventuali scarpate e cigli stradali (o margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà e di essa facenti parte.

Tuttavia (ferma restando la responsabilità in capo ai Soggetti di cui all'art. 1 di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innescò di incendi radenti), nei terreni di estensione superiore a 3.000 mq (e qualora le dimensioni lo consentano), è ammessa, in luogo della pulizia totale (e fatta salva la pulizia di cigli e scarpate come sopra), la creazione di viali parafuoco della larghezza tipica di mt 5,00 lungo tutti i confini, da estendere a mt. 10,00 in corrispondenza dei confini su spazi pubblici o in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt 3,00, di fabbricati posti a distanza inferiore a mt 5,00, nonché di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.

b) Salvaguardia di vegetazione tipica ed aree protette

Nelle aree caratterizzate da vegetazione tipica (querce, ulivi, agrumi, viti, conifere, etc.) e in quelle ricadenti in zone soggette a vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto di parchi,etc.), gli interventi di ripulitura (meglio se preventivamente concordati con l'apposito Servizio Controllo del Territorio presso la Polizia Locale), dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzato e/o estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge.

c) Smaltimento del materiale di risulta

Il materiale risultante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco dovrà essere adeguatamente smaltito in regime di raccolta differenziata, con divieto di abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa, od anche in contenitori destinati ai normali rifiuti domestici, a pena dell'applicazione delle sanzioni di legge di cui al Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. (abbandono rifiuti-discarda abusiva).

d) Abbruciamento sul posto del materiale di risulta

In alternativa al suddetto smaltimento, e anche come tecnica di ripulitura laddove le aree siano poste a debita distanza da zone abitate e siano caratterizzate dalla sola presenza di stoppie, frasche e sterpaglie di scarsa consistenza, è ammesso, **fino al 14 giugno 2017**, l'abbruciamento sul posto del materiale vegetale all'uopo essiccato, purché ciò avvenga lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture ed infrastrutture esistenti.

In ogni caso l'uso del fuoco dovrà avvenire tra le ore 05:00 e le ore 09:00, ad esclusione delle giornate particolarmente calde e ventose, con le dovute cautele e accorgimenti atti a limitare la propagazione dei fumi della combustione e a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco. E con l'obbligo di verificare il completo spegnimento di focolai o braci residue, nonché di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.

e) Recinzione

Ove sussista l'obbligo della recinzione, totale o parziale, essa, nell'urgenza di provvedervi, sarà normalmente di tipo "provvisoria" (indicativamente: rete metallica sorretta da paletti in ferro o legno, con eventuale cordolo alla base, purché provvista da efficace sistema per l'accesso all'area), non necessitando, così, di alcuna preventiva formalità autorizzativa. Per tipologie non provvisorie (muratura, calcestruzzo, etc.) dovranno preventivamente acquisirsi – a pena delle relative sanzioni di legge – le dovute autorizzazioni secondo le vigenti normative edilizie, ferme restando, nelle more del loro ottenimento, la realizzazione di un adeguato sistema provvisoria di recinzione, come quello sopra indicato o di altra tipologia, purché preventivamente ritenuto idoneo dal Servizio controllo del Territorio presso la Polizia Locale.

Art. 3. Estensione degli obblighi

Nel caso di aree intestate più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 1 e le modalità di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari).

Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Art. 4. Procedimento amministrativo - Diffida

Decorso il termine indicato all'art. 1, e sempreché la relativa area non sia stata frattanto interessata – anche nel corso del procedimento di cui appresso – da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei relativi obblighi (nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui al successivo art. 5 lett. "b"), l'accertamento, da parte degli Organi elencati all'art. 8, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza, comporterà l'avvio del procedimento nei confronti dei Soggetti inadempienti con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 7 a 3 giorni, secondo la gravità della situazione) e sanzione di cui all'art. 5 lett. "a".

Art. 5. Sanzioni

A carico dei Soggetti inadempienti individuati agli artt. 1 e 3, saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi attuati dal Servizio Controllo del Territorio presso la Polizia Locale, giusto quanto previsto dall'art. 16 comma 1 della Legge 689/1981 e ss. mm. ii., le seguenti sanzioni:

- a) in caso di mancata comunicazione, entro il termine all'uopo assegnato, dell'avvenuto adempimento degli interventi intimati con la diffida di cui all'art. 4, tale da pregiudicare l'esercizio delle verifiche mirate sui luoghi da parte degli organi preposti a ciò, sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00) anche se successivamente dovesse accertarsi l'avvenuto adempimento, ferma restando, nel caso contrario, l'applicazione alternativa della sanzione di cui al punto successivo;
- b) in caso di accertata inottemperanza ai dettami di cui all'art. 1 comma 1° lett. "a-b" della presente ordinanza, sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 300,00;
- c) in caso di inottemperanza univoca ai dettami di cui all'art. 1 comma 1° lett. "c" (mancata recinzione) non gravata da immissione di rifiuti, sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 100,00;
- d) in caso di accertata inosservanza alle modalità esecutive di cui all'art. 2 lett. "d" (ove non già configurabili le azioni e le attività di cui al successivo punto "f"), sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 (con pagamento in misura ridotta pari ad € 100,00);
- e) in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (vedasi art. 1 comma 1° lett. "d"), sanzione in base all'art. 29 del Codice della Strada (€ 169,00 e sanzione accessoria del ripristino stato dei luoghi);
- f) in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio durante il periodo di cui al comma 4° dell'art. 1, sanzione amministrativa da € 1.032,00 ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000, salvo aggiornamenti dei suddetti importi, e salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio.

Per i terreni oggetto di incendio si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della Legge n. 353 del 2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc.) ed alle sanzioni penali di cui all'art. 11 della suddetta Legge nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

L'abbandono di rifiuti nelle predette aree resta disciplinato dalla norma di cui alla parte IV del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., i quali, se accertati, devono essere rimossi prima della recinzione del fondo, ai sensi dell'art. 192 di detta normativa.

L'Area Programmazione Strategica, Urbanistica ed Edilizia Privata è incaricata di provvedere, sulla scorta delle segnalazioni del Servizio controllo del Territorio presso la Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale, all'aggiornamento dello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" di cui all'art. 10 della Legge n. 353 del 2000, ed all'espletamento degli eventuali provvedimenti conseguenziali.

Ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689 del 1981, l'Autorità competente a ricevere scritti difensivi e ad emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento o ordinanza motivata di archiviazione, è il Sindaco.

Art. 6. Responsabilità civile e penale

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 449 e 650 C.P.

Art. 7. Collaborazione dei cittadini

Chi avvista un incendio deve darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Locale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici: **Vigili del Fuoco: 115 - Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale della Regione Siciliana: 1515 - Polizia Locale: 095/7212796 o 095/525984 - Stazione Carabinieri San Gregorio di Catania: 095/524396.** I cittadini, residenti e non, che vorranno segnalare al competente servizio comunale eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreni, potranno compilare un apposito modulo reperibile presso l'U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico (Piazza Marconi 11) o presso il Comando di Polizia Locale (Via Zizzo 7), non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità dei proprietari delle aree interessate e i recapiti degli stessi, al fine di agevolare i relativi adempimenti.

Le segnalazioni potranno pervenire anche via fax ai n. **095/7212342** (Comune) o n. **095/525277** (Polizia Locale) o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi:

comune.sangregorio.ct@anutel.it

polizia.municipale@pec.comune.san-gregorio-di-catania.ct.it

Art. 8. Organi incaricati dell'esecuzione

Gli Ufficiali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Locale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza; il Comando di Polizia Locale, in particolare, per il tramite del Servizio Controllo del Territorio, è incaricato dell'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art. 14 della Legge n. 689 del 1981, sulla scorta del procedimenti come descritti all'art. 4.

Art. 9. Pubblicitazione

Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo del Comune, all'U.R.P. sito in Piazza Marconi 11, l'affissione di manifesti murali nel territorio comunale, oltre all'inserimento nel sito internet del Comune **http://www.comune.san-gregorio-di-catania.ct.it/**

Sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze, alla Prefettura di Catania, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo, al Servizio Regionale di Protezione Civile per la provincia di Catania (Sant'Agata li Battiati), alla Città Metropolitana di Catania, alla locale Stazione Carabinieri, al Corpo Forestale della Regione Siciliana – Distaccamento di Zafferana Etnea, al locale Comando Polizia Locale, nonché ai Comandi di Polizia Locale dei Comuni limitrofi.

Art. 10. Decorrenza e validità

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al **30/09/2017**, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art. 1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

Dalla residenza municipale, li 25 maggio 2017

Il Sindaco

Dott. Carmelo Corsaro



SCHEMA DI SEGNALAZIONE DI AREE A RISCHIO INCENDIO

(i dati degli autori della segnalazione saranno trattati con la massima riservatezza, conte per legge; i dati relativi all'area segnalata sono necessari per la sua localizzazione e per la ricerca formale dei relativi proprietari; indicare, pertanto, tutti i dati e riferimenti di cui si dispone, anche allegando planimetrie, foto, etc.)

Al Comando di Polizia Locale
Servizio Controllo del Territorio
San Gregorio di Catania

Oggetto: Campagna Antincendio 2017. Segnalazione aree a rischio incendio

Il /La sottoscritt__
nat__ a
e residente in
recapito telefonico nell'ambito della "Campagna Antincendio
2017" di cui all'Ordinanza Sindacale n. ___/2017, segnala che l'area appresso indicata versa in uno
stato di abbandono e di incuria tale da costituire, in caso di incendio, pericolo per l'incolumità
pubblica e privata:
- Ubicazione
- dati catastali (se conosciuti): Foglio particelle
- presunti proprietari
.....
- reperibili all'indirizzo
tel.
- altre informazioni utili
.....
.....

Si richiede pertanto di intervenire nei modi e nei tempi previsti dalla Legge, come disposto dalla
suddetta Ordinanza.

.....

.....

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DI AVVENUTO ADEMPIMENTO
O DI NOTIZIE VARIE ATTINENTI L'ORDINANZA N. 9 /2017

Al Comando di Polizia Locale
Servizio Controllo del Territorio
San Gregorio di Catania

Oggetto: Campagna Antincendio 2017. Comunicazione di avvenuto adempimento

Il/La sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____
e residente a _____
_____ Codice Fiscale _____
recapito telefonico _____ nella qualità di _____
_____ del terreno ubicato in San Gregorio di Catania,
Via _____ avente i seguenti dati catastali: foglio _____
particelle _____ altre eventuali informazioni _____

_____ con riferimento alla "Campagna Antincendio 2017" di cui all'Ordinanza Sindacale n. _____/2017 13115, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni in caso di dichiarazioni false e mendaci, comunica quanto segue:

di avere provveduto alla pulitura annuale del suddetto terreno in data _____;
di avere provveduto alla recinzione del suddetto terreno, verso gli spazi pubblici, in data _____
_____;

che il suddetto terreno è già recintato e pulito da tempo, e non necessita di ulteriori interventi per il 2017;

di non potere accedere al suddetto terreno perché _____
_____;

di avere venduto/ceduto il suddetto terreno in data _____ a _____
_____;

(altro) _____

Tanto si comunica affinché possiate effettuare gli opportuni controlli e predisporre i dovuti adempimenti.
